

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	653
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili. (Approvato dal Senato) (3808) . . . . .	653
PRESIDENTE . . . . .	653, 655, 656, 658, 660, 661, 662, 664, 665
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . . . .	654, 656, 657, 658, 659, 660, 662
CRUCIANI . . . . .	655, 663
BORELLINI GINA . . . . .	655, 657, 658, 660, 661, 664
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il la- voro e la previdenza sociale</i> . . . . .	655, 656, 657, 660, 662, 664
RUSSO SPENA . . . . .	655, 656, 658, 659, 664
BETTOLI . . . . .	655, 658, 659, 660, 661, 664
QUINTIERI . . . . .	655, 659, 661, 662
CACCIATORE . . . . .	656, 658, 659
NUCCI . . . . .	656, 658, 659
GOTELLI ANGELA . . . . .	659, 662
CONTE . . . . .	659, 662
GITTI . . . . .	659
SCARPA . . . . .	662

**La seduta comincia alle 10.**

PAVAN, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Cinciari Rodano Maria Lisa, Donat-Cattin, Sabatini e Scalia Vito sono sostituiti rispetti-

vamente per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna dai deputati Borellini Gina, La Penna, Rampa e Zugno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili (Approvato dal Senato) (3808).**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili », che è stato già approvato dal Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la discussione generale è stata dichiarata chiusa, e dobbiamo quindi passare all'esame dei singoli articoli, ai quali sono stati già presentati emendamenti che il Comitato ristretto, appositamente nominato, ha discusso.

Do lettura dell'articolo 1:

« I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25.

Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma ».

Comunico che all'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti.

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« Tutti gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai e impiegati, sono tenuti ad occupare mutilati ed invalidi civili sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni cinquanta dipendenti in forza o frazione di cinquanta superiore a venticinque ».

BUTTÈ, CRUCIANI.

« Al primo comma sostituire le parole: ad occupare, in occasione di assunzione di nuovo personale, un mutilato od un invalido civile per ogni dieci lavoratori da assumere, con le altre: ad occupare mutilati ed invalidi civili ».

BORELLINI GINA, SULOTTO, FRANCO RAFFAELE.

« Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al comma precedente è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BIANCHI FORTUNATO.

« Aggiungere al primo comma il seguente:

« La percentuale di cui al primo comma dovrà essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

BETTOLI.

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le imprese di navigazione marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma ».

QUINTIERI, REPOSSI.

Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati tenendo anche conto delle conclusioni, se ve ne sono state, alle quali è pervenuto il Comitato ristretto.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ve-

dete all'articolo 1 è prevista una serie di emendamenti, che di fatto si potrebbero ritenere assorbiti da quel primo emendamento che reca le firme dei colleghi Buttè e Cruciani, il quale trasforma il primo comma dell'articolo 1, adottando il criterio della imponibilità immediata delle assunzioni, ed abbandonando il concetto della gradualità che invece il disegno di legge prevedeva. Il parere del relatore è contrario a questo emendamento, perché egli ritiene che il disegno di legge faccia bene a fissare invece il criterio della gradualità. Il relatore si riserva però di illustrare particolarmente i due emendamenti già da lui presentati, che rendono meglio applicabile e danno piena efficacia al primo comma dell'articolo 1. Dell'emendamento Buttè, il Relatore è però disposto ad accogliere le prime parole che sostituiscono la dizione: « I privati datori di lavoro » con la dizione: « Tutti gli imprenditori ». Conseguentemente il primo comma dell'articolo potrebbe essere così formulato: « Tutti gli imprenditori, i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori fra operai e impiegati, sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzione di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni dieci lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti, in forza, o frazione di 50 superiore a 25 ».

Vi è poi un emendamento a mia firma, che propone a questo punto un comma aggiuntivo, così formulato: « Il computo delle assunzioni di nuovo personale, di cui al comma precedente, è fatto per periodi semestrali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ». In tal modo noi potremmo senz'altro assicurare l'inserimento degli invalidi civili con una gradualità molto controllata, e precisamente semestralmente in occasione delle nuove assunzioni.

Vi è poi ancora un altro emendamento aggiuntivo, presentato dal collega Bettoli e che io accetto, così formulato: « La percentuale di cui al primo comma dovrà essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo dovrebbe ospitare poi un ultimo comma, sostitutivo di quello attuale, secondo l'emendamento degli onorevoli Quintieri e Repossi, che il relatore accoglie, e che è del seguente tenore: « Le imprese di navigazione marittime ed aeree e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, non sono tenute, per quanto concerne il solo per-

sonale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma ». Il Relatore ritiene infine che una volta data una formulazione come quella proposta all'articolo 1 del disegno di legge, si rendono superflui, o quanto meno rinunciabili da parte dei presentatori gli emendamenti Buttè, Cruciani, su cui già si è intrattenuto, e l'emendamento Borellini Gina ed altri che prega i proponenti di ritirare.

CRUCIANI. Quale presentatore di un emendamento insieme all'onorevole Buttè devo dire che noi siamo soddisfatti delle spiegazioni e delle proposte del Relatore e pertanto ritiriamo l'emendamento stesso.

BORELLINI GINA. L'articolo 1 così come è stato prospettato dal Relatore riassume anche le nostre richieste; ritiriamo pertanto il nostro emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo nel senso indicato dal Relatore.

RUSSO SPENA. Vorrei far considerare agli onorevoli colleghi l'opportunità di accogliere l'articolo 1 e le modifiche ad esso proposte ma dicendo al principio: « Gli imprenditori » invece di: « Tutti gli imprenditori », e riducendo il « navigante e viaggiante » di cui all'emendamento Quintieri-Reposi al solo personale « viaggiante ».

PRESIDENTE. Sono anch'io d'accordo per omettere il riferimento al personale navigante e lasciare nel testo dell'articolo il riferimento al solo personale viaggiante, perché quest'ultima formulazione è comprensiva anche del personale navigante ed è più corretta sul piano tecnico.

BETTOLI. La formula proposta però nell'emendamento Quintieri-Reposi si richiama a una norma identica già esistente nella nostra legislazione per i mutilati ed invalidi di guerra e per gli orfani di guerra.

QUINTIERI. Effettivamente non vorrei che l'espressione corretta in tal modo avesse un significato tecnico diverso.

PRESIDENTE. È probabilmente vero che nelle leggi analoghe si usa la dizione « navigante e viaggiante ». Io direi quindi di lasciarla anche in questo caso. Con la riserva però di considerare in sede di coordinamento la maggiore opportunità dell'una o dell'altra formula.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con le modifiche proposte dal Relatore e ulteriormente modificate su iniziativa dell'onorevole Russo Spena.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bettoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Quintieri-Reposi, sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25.

Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al comma precedente è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La percentuale di cui al primo comma dovrà essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese di navigazione marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« I privati datori di lavoro possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui

al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

CACCIATORE. Onorevoli colleghi. Non facevo parte prima di questa Commissione, e non ho quindi potuto partecipare alla discussione generale. Chiedo quindi scusa se queste mie osservazioni giungono forse un po' in ritardo.

Desidero far rilevare che quando si stabilisce nell'articolo 2 la possibilità dell'assunzione diretta solo per gli impiegati, si fornisce in pratica un mezzo per eludere la legge, in quanto il datore di lavoro avrà sempre convenienza ad assumere un impiegato invalido piuttosto che un operaio invalido, perché il primo, dovendo lavorare a tavolino, gli renderà comunque di più. E in tal modo noi veniamo ad escludere indirettamente l'assunzione degli operai, che poi sono quelli che hanno maggiore bisogno di essere riassorbiti dal lavoro quando diventano invalidi. Io non ho avuto il tempo di presentare un emendamento in proposito, e mi limito quindi a sottoporre all'attenzione dei colleghi questo mio rilievo, e prospetto l'opportunità di modificare l'articolo in modo da garantire anche l'assunzione degli operai.

RUSSO SPENA. Per gli operai generici provvede però già il terzo comma.

CACCIATORE. Ma poiché si deve rispettare soltanto una percentuale (indipendentemente dai soggetti — operai o impiegati — che danno corpo a questo provvedimento), basta che il datore di lavoro rispetti la percentuale anche assumendo solo impiegati. E in pratica così avverrà.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La preoccupazione del collega Cacciatore non mi pare fondata. Io penso che se una ditta ha bisogno di assumere operai assumerà operai. Del resto è già prevista la chiamata diretta anche per gli operai specializzati o qualificati. Mi sembra dunque che la dizione di questo articolo sia di vero equilibrio e di sicura garanzia anche nel senso prospettato dall'onorevole Cacciatore.

CACCIATORE. Ma vi è la profonda differenza della chiamata diretta.

NUCCI. L'articolo secondo me dà la facoltà di assumere per chiamata diretta gli invalidi limitatamente agli impiegati e agli operai qualificati, cioè a quelle persone per le quali

la legge generale già richiede la richiesta nominativa, mentre per l'altro personale è stabilita la richiesta numerica tramite gli uffici di collocamento. In definitiva, quindi, l'articolo è scritto proprio nell'interesse dei lavoratori generici.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In proposito sono d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, le chiedo se ella ritira l'emendamento.

CACCIATORE. Non ho presentato nessun emendamento formale. Ho fatto una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Resta allora da apportare all'articolo 2 una semplice modifica di coordinamento, nel senso di sostituire le parole: « privati datori di lavoro », con le parole: « Gli imprenditori », così come abbiamo fatto all'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 2 con queste modifiche al primo ed al secondo comma.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 45° anno di età, siano

affetti da minorazioni fisiche, non dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonché ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 45° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro ».

Comunico che all'articolo 3 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sopprimere le parole: non avendo superato il 45° anno di età ».

BORELLINI GINA, SULOTTO, FRANCO RAFFAELE.

Emendamento subordinato al precedente:

« Sostituire le parole: il 45° anno di età, con le altre: il 55° anno di età ».

BORELLINI GINA, SULOTTO, FRANCO RAFFAELE.

« Sopprimere l'ultimo comma ».

CACCIATORE.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Degli emendamenti presentati all'articolo 3 quelli degli onorevoli Borellini e Sulotto chiedono in sostanza o di sopprimere addirittura il limite di età o in subordinata di portarlo a 55 anni. E a quest'ultimo emendamento ha aderito anche l'onorevole Franco Raffaele.

Attraverso uno studio comparativo della legislazione speciale sul collocamento, sono in grado di far rilevare che già l'altro ramo del Parlamento, il Senato, ha accettato la riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo, mentre noi abbiamo i mutilati e invalidi del lavoro per i quali si richiede la riduzione del 40 per cento per la presa in considerazione agli effetti del collocamento obbligatorio. Mi sembra che, accettando l'elevazione del limite di età al quarantacinquesimo anno o al sessantesimo anno di età, noi, su un piano di compa-

razione con l'altra categoria di mutilati ed invalidi del lavoro, verremmo ad agevolare la categoria degli invalidi e mutilati civili. Mi sembra pertanto che con la limitazione del limite di età ai 45 anni e la elevazione della possibilità di immettersi al lavoro attraverso la riduzione della capacità lavorativa ad una misura non inferiore ad un terzo, si stabilisca una compensazione fra le due categorie. E per questi motivi che, dopo aver ben ponderato la richiesta di emendamento dei colleghi Borellini e Sulotto, il relatore ritiene di dovere esprimere il suo voto contrario all'emendamento stesso.

BORELLINI GINA. Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che nei nostri emendamenti non tanto si tratta di un'agevolazione per gli invalidi civili, perché vi è da tempo la richiesta di elevare i limiti di età per gli invalidi ai fini del collocamento, dal momento che in tutti questi anni non è stato possibile collocarli tutti e naturalmente il tempo è passato anche per gli invalidi che raggiunto il limite si vengono a trovare nella impossibilità di partecipare a concorsi negli enti pubblici.

Indipendentemente da questo vi è da fare un'altra osservazione: gli invalidi di guerra come gli invalidi del lavoro godono di una pensione e quand'anche non trovino possibilità di essere collocati, pur tuttavia continueranno a godere di detta pensione, mentre gli invalidi civili non ne fruiscono.

Per quanto concerne gli invalidi di guerra, alla mancanza di collocamento obbligatorio fa riscontro l'assegno di incollocamento.

Stando così le cose e tenuto conto che questo è uno stralcio del testo unificato per cui ci limitiamo ad esaminare il problema del collocamento degli invalidi civili mi sembra che si deve considerare che questi ultimi da quarantacinque anni in poi non hanno alcun beneficio, perché gli si preclude la possibilità di essere collocati e non si provvede con nessun'altra forma di intervento, quale la pensione o l'assegno di collocamento: per queste ragioni noi ci permettiamo di insistere sul nostro emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho preferenza in questo campo. Il limite dei quarantacinque anni per gli invalidi riguarda solo i pubblici impieghi, ma se vogliamo elevare il limite di età, io penso che sarebbe opportuno parificarli tutti perché, se introduciamo un trattamento diverso, creiamo una disparità di cui non si vede la ragione; comunque mi rimetto alla Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Se fosse possibile portando al 40 per cento ed abolendo tutti i limiti di età raggiungere in questa materia una certa uniformità, auspicando come tutti quanti abbiamo sollecitato in sede di discussione generale che si possa promuovere entro breve termine una unica regolamentazione per tutte queste categorie, in questo senso potrei rimettermi ai colleghi: non ne faccio una questione di principio.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole relatore abbia fatto la proposta di accettare l'emendamento soppressivo, sopprimendo ogni riferimento al limite di età, e di elevare al 40 per cento il limite relativo alla capacità lavorativa.

BORELLINI GINA. Noi abbiamo presentato due emendamenti: quello di fondo mira alla eliminazione del limite di età, mentre l'emendamento in subordine lo eleva a cinquantacinque anni.

Non ho alcuna obiezione di carattere sostanziale alla proposta transattiva del relatore; vorrei soltanto osservare che la misura di un terzo fu proposta al Senato proprio dal Ministro

RUSSO SPENA. Vorrei sapere dal relatore e dagli onorevoli colleghi come funziona il concorso della minorazione con l'invalidità dipendente da cause di guerra o di lavoro o di servizio.

CACCIATORE. Chiedo di parlare per illustrare il mio emendamento. Come ella mi ha dato facoltà di fare, propongo anche io un emendamento all'articolo 3. E precisamente propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3 stesso, perché ritengo che esso possa dare luogo a dei pericoli di interpretazione. Esso comporta il pericolo che il datore di lavoro sia ritenuto autorizzato ad assumere, per raggiungere la percentuale, lavoratori di 55 anni, e, ottenuto lo scopo, dopo solo qualche giorno licenziarli. È una ipotesi, ma ritengo vada prospettata. Faccio inoltre notare che condivido le curiosità dell'onorevole Russo Spena ed avrei anzi anche io una proposta: proporrei la soppressione delle parole: « non dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio » perché può verificarsi il caso di un lavoratore il quale a causa del lavoro abbia perduto la capacità lavorativa del 50 per cento e non abbia quindi diritto alla pensione, in quanto occorre per questa superare i due terzi della capacità lavorativa, e che ingiustamente verrebbe perciò escluso dai benefici della legge.

NUCCI. Avendo ridotta la capacità lavorativa nella misura del 40 per cento hanno diritto al collocamento obbligatorio.

CACCIATORE. Non parliamo di materia di infortuni.

NUCCI. Ai fini del collocamento gli invalidi del lavoro che hanno una minorazione maggiore del 40 per cento hanno diritto al collocamento obbligatorio.

BETTOLI. Se il lavoratore cade per strada non è tutelato a questi effetti.

CACCIATORE. Dobbiamo tener conto anche dei combattenti perché si può verificare il caso di un militare il quale per catarro bronchiale ha avuto una pensione limitata a due annualità, il quale in seguito, non risultando aggravata la malattia per cui ha avuto diritto alla pensione e non essendo invalido civile non avrebbe diritto ai benefici di questa legge.

NUCCI. Quando il campo di applicazione della legge viene delimitato nel senso di non comprendervi gli invalidi di guerra o di lavoro o di servizio, va da sé che esso comprende specificamente tutti gli altri invalidi.

RUSSO SPENA. Allora la dizione della legge sarebbe sbagliata quando dice che hanno diritto ad essere assunti coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, non dipendenti da causa di guerra o di lavoro o di servizio, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo. Si deve intendere che il limite minimo di invalidità deve derivare da cause civili esclusivamente, e non anche dall'aggiunta di altre invalidità per altre cause? Perché si deve escludere la cumulabilità dei gradi di invalidità?

NUCCI. La esclusione è data dal fatto che per le altre categorie di invalidi esistono già delle leggi apposite.

BORELLINI GINA. Indubbiamente elemento base per stabilire se si tratta di una invalidità di guerra o di lavoro o di servizio è il riconoscimento ufficiale della invalidità per quella determinata causa. È evidente quindi che l'invalido per causa di guerra in tanto è tale in quanto goda della pensione o del trattamento particolare previsto per quella causa. Se tale pensione o trattamento viene a mancare, è indubbio che l'invalido, anche se la sua invalidità è stata contratta per motivi di guerra, dovrebbe passare automaticamente nella categoria degli invalidi civili. Mantenendoci sullo stesso esempio, un invalido di guerra che ha goduto *una tantum* di pensione o di assegno per invalidità di guerra, agli effetti di questa legge verrebbe escluso, perché la causa prima della sua invalidità è la guerra. Si potrebbe rimediare a questo inconveniente dicendo: « non dipendenti da cause riconosciute di guerra o di lavoro o di servizio ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Potremmo risolvere il problema dicendo « siano affetti da minorazioni fisiche, non riconosciute dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio... ».

NUCCI. Con questa formulazione però potremmo dare l'impressione, all'interprete di limitare gli effetti di questa legge a coloro che non siano riusciti ad ottenere la tutela della loro invalidità per cause di servizio, di guerra o di lavoro.

CACCIATORE. Io vorrei che i colleghi che si oppongono a questo emendamento soppressivo mi dicano quale è la disposizione di legge che dice che essi godono di pensione. Vi è solo la legge sugli infortuni per il lavoro.

QUINTIERI. È esatto. Per me bisogna rifarci allo spirito del disegno di legge che già ha avuto la sanzione del Senato, passando già quindi per un organo del Parlamento al quale dobbiamo il massimo rispetto. Bisogna andare molto cauti nel riformare delle dizioni già proposte dal Governo, e quindi dagli organi tecnici, e che per di più hanno avuto la sanzione da parte di un ramo del Parlamento. In base a questo spirito, non vi è dubbio che questa dizione voglia esprimere soltanto la precisa volontà di coprire la parte rimasta scoperta delle persone che hanno l'invalidità. Per me la dizione può rimanere quella che è, perché nessun interprete può darle un significato diverso. Questa legge è diretta a coprire coloro che non hanno le ipotesi relative o ottenute pensioni di lavoro o di servizio o di guerra.

Mi pongo però un'altra domanda. Vi è come diceva l'onorevole Cacciatore, una disposizione a vantaggio dei mutilati e invalidi del lavoro che stabilisce che sono collocabili obbligatoriamente coloro che hanno più del 40 per cento di invalidità; vi sono disposizioni per i mutilati e invalidi di guerra che non stabiliscono alcuna limitazione, ed infine, altre e diverse disposizioni anche per i mutilati e invalidi di servizio. Non vorrei che si creasse confusione, e poiché lo scopo di questa legge è di favorire gli invalidi civili, io penso che, senza alcun nocumento agli invalidi civili si possa mantenere intatto il testo così come è stato approvato dal Senato.

BETTOLI. Se non c'è una tabella o un criterio di valutazione della menomazione, basta che noi aggiungiamo che la valutazione del limite di invalidità si fa sulla base dei criteri dell'I.N.A.I.L., fissando il limite del 40 per cento.

Inoltre, aggiungiamo che nel momento in cui l'invalido viene sottoposto a visita di valutazione si tiene conto di tutte le sue menomazioni, indipendentemente dal fatto che siano provocate da cause di infortunio, malattia professionale, guerra o altro. Cumulando le possibili invalidità veniamo maggiormente a favorire questa categoria, e ad evitare dei casi limite, come quello di un lavoratore che per una sola causa raggiunga il 39 per cento di invalidità, con esclusione quindi dal collocamento obbligatorio, mentre sommandovi qualche altra menomazione egli può superare il limite percentuale necessario.

RUSSO SPENA. Ella, onorevole Bettoli, dà per risolto proprio il problema sul quale io chiedevo delucidazioni, se cioè, è ammesso il cumulo.

GOTELLI ANGELA. Vorrei insistere sul mantenimento del testo per non deludere l'attesa degli invalidi civili che non hanno nessuna pensione e nessun ente che in qualche modo presti loro una certa assistenza.

Vorrei che tenessimo presente che la categoria degli invalidi di guerra, di lavoro, o di servizio può avere delle provvidenze, mentre la categoria degli invalidi civili non ha nessuna forma di assistenza sanitaria, né pensione e nessun'altra forma di protezione.

CONTE. Vorrei chiedere al Relatore se non si potesse fare richiamo alle leggi vigenti per gli invalidi di guerra, o di lavoro, o di servizio. Facendo un richiamo preciso eliminiamo qualsiasi possibilità di equivoco.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Purtroppo vi sono tante leggi che si differenziano.

GITTI. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che con il problema che si è sollevato noi rischiamo di dimenticare lo spirito informatore di questa legge.

Lo stesso titolo del provvedimento che parla di provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili viene a fissare, a mio avviso, in modo molto preciso l'ambito di applicazione del provvedimento stesso.

In sintesi, si tratta di tutti coloro che non sono protetti anche sulla forma di collocamento, di assistenza e neppure ai fini della pensione: questo, penso, debba essere il criterio fondamentale da adottare per andare incontro alle esigenze di queste categorie anche per quanto riguarda la determinazione di coloro che devono godere dei benefici nel collocamento.

Mi pare che il testo del Senato ci possa lasciare tranquilli, perché esso dice che la legge opera per tutti coloro che non sono tutelati

da altri provvedimenti; se altrimenti facessimo noi finiremmo col rendere più farraginoso l'applicazione della legge.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il relatore a questo punto precisa di concordare appieno con il senso dell'intervento dell'onorevole Gitti in quanto le altre categorie hanno già una precisa regolamentazione legislativa. È ovvio che lo spirito del disegno di legge al nostro esame è quello di andare a colmare una certa lacuna che oggi presenta la nostra società nei confronti dei minorati, la cui minorazione non dipenda da cause di guerra o di lavoro o di servizio. In questo senso io pregherei i colleghi di voler approvare il testo così come è, perché non mi sento di esprimermi in senso favorevole alle richieste di emendamento prospettate.

BETTOLI. Non vorrei far perdere del tempo alla Commissione, però non posso dimenticare che nello stabilire che il lavoratore deve avere almeno il 40 per cento di perdita di capacità lavorativa per godere dei benefici della legge dobbiamo fissare anche con quale criterio questa percentuale deve essere calcolata.

PRESIDENTE. Avendo il relatore fatto proprio l'intervento dell'onorevole Gitti, egli vuol tenere ferma la dizione dell'articolo che porta a un terzo la perdita di capacità lavorativa.

BETTOLI. Signor Presidente, vorrei che fosse accantonato questo articolo, perché mi riservo di presentare un emendamento inteso allo scopo di stabilire il criterio con cui deve essere valutato il grado di invalidità.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Potremo esaminare questo problema in sede di articolo 5.

BETTOLI. D'accordo, ma resta inteso che dovremo anche stabilire quale infermità o mutilazione debba essere presa in considerazione ai fini dell'accertamento del grado di invalidità.

BORELLINI GINA. Devo precisare che il nostro emendamento tendeva a togliere il limite di età, considerando il fatto che quelli di cui ci occupiamo sono gli unici invalidi che non godono di pensione. Di qui la esigenza di garantire loro il lavoro nel periodo della loro capacità lavorativa; la proposta del relatore, conseguente al mio emendamento, è stata appunto quella di trovare un compromesso, come ha sottolineato il signor Presidente. Io non ho detto che la elevazione della percentuale è peggiorativa. Comunque, a questo punto della discussione, io dichiaro

che sono d'accordo di lasciare « il terzo » però insisto sul limite di età. Cioè rinuncio all'emendamento primario, che è quello di eliminare qualsiasi limite di età, e mantengo l'emendamento subordinato, che porta il limite di età a 55 anni, proprio in considerazione del fatto che non essendovi altri provvedimenti a favore di questa categoria, bisogna per lo meno garantire a coloro che ne fanno parte l'assunzione per il periodo della capacità lavorativa, e quindi per lo meno fino ai 55 anni.

PRESIDENTE. Penso che a questo punto sia opportuno sentire il pensiero del relatore, quindi quello del Governo, e poi passare senz'altro alla votazione dell'articolo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono ben contento che si chieda di nuovo di mantenere il limite di invalidità a un terzo. Questo mi solleva da un peso di coscienza. Riflettevo infatti che sarebbe stato veramente ingiusto, sulla base del 40 per cento, escludere dalla assunzione un invalido con la perdita di un occhio, che è valutata in base alle tabelle pari al 35 per cento di perdita di capacità lavorativa.

E pertanto io senz'altro vengo a riconfermare il criterio di adottare qui il limite minimo di riduzione della capacità lavorativa di un terzo. Per quanto riguarda il limite di età, e l'elevazione di esso a 55 anni, tenuto anche conto delle dichiarazioni della onorevole Borellini, il relatore si rimette alla Commissione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si è già rimesso alla Commissione. Devo personalmente confessare un peccato, se così si può dire: sono stato io a parlare stamattina del 40 per cento. In effetti nessuno ne aveva parlato. Avevo però accennato a questa opportunità di adeguare tale percentuale unicamente per una ragione di coerenza, nel senso cioè che sarebbe bene stabilire se si vogliono praticare diversi trattamenti alle diverse categorie, oppure se si vuole stabilire una certa uniformità. E in questo ultimo caso si stabilisca una uniformità di criteri per tutte le categorie.

Questo non toglie che io su questo punto mi rimetta completamente alla Commissione, in quanto esso non comporta alcuna modifica dell'imponibile o di altri criteri fondamentali. Solo bisogna tener conto che se si fissa un terzo, entrano a far parte della legge e quindi ad avere diritto alla assunzione anche gli invalidi meno gravi, e, conseguentemente,



## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

indirettamente si aggrava la posizione dei lavoratori più invalidi, dato che i datori di lavoro rispettando la percentuale preferiranno sempre assumere i meno piuttosto che i più invalidi. D'altro canto trovo anche giusta l'osservazione del relatore che non convenga escludere chi ad esempio ha subito la grave perdita di un occhio, che viene valutata al 35 per cento. Ripeto quindi che mi rimetto alla Commissione su questo punto.

Per quanto riguarda l'età, bisogna considerare che questa legge tende ad inserire specialmente i giovani, cioè coloro che maggiormente hanno bisogno di essere recuperati per l'avvenire. Però neanche questo costituisce evidentemente una questione di principio. Quindi anche su questo punto non vi è nessuna prevenzione, e mi rimetto alla Commissione, che certamente vaglierà le conseguenze pratiche di queste modifiche.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Borellini ha dichiarato di ritirare il primo emendamento sulla abolizione del limite di età, mantenendo solo quello subordinato della elevazione di tale limite a 55 anni.

**BORELLINI GINA.** Confermo che mantengo solo questo secondo emendamento, a condizione che il resto dell'articolo rimanga immutato.

**BETTOLI.** Chiedo scusa all'onorevole Presidente se riprendo la parola. Qui siamo veramente in una situazione imbarazzante. Si vuole il mantenimento di un terzo, ma non si vuole elevare l'età. Questo è il guaio maggiore. Io invece preferisco elevare il grado di invalidità al 40 per cento, e dare la possibilità estensiva di occupazione senza il limite di età. Altrimenti di questa legge beneficieranno soltanto gli invalidi meno gravi.

Io mi devo preoccupare, oltre che dei lavoratori che abbiamo avuto una minorazione di lieve entità, soprattutto di quelli che hanno subito minorazioni che ne riducano la capacità lavorativa del 60-70 per cento, come una mano, una gamba ecc.; se noi riduciamo la perdita ammessa di capacità di lavorazione ad un terzo faremmo lavorare soltanto coloro cui mancano tre o quattro dita.

Credo che il criterio di valutazione della Commissione debba essere quello dell'I.N.A. I.L., ma se vogliamo fare una legge veramente seria, che si riferisce agli invalidi civili più gravi, dobbiamo accettare il limite proposto del quaranta per cento ed aumentare l'età almeno fino a cinquantacinque anni, in modo che sia possibile almeno fino a tale età trovare una occupazione.

**QUINTIERI.** Mi scuso anche io con l'onorevole Presidente, se riprendo la parola, ma lo faccio per le stesse finalità dell'onorevole Bettoli.

Poc'anzi in relazione all'altra questione prospettata dall'onorevole Cacciatore mi sono dichiarato per il mantenimento del testo dell'articolo 3. Posso esimermi dalle considerazioni di carattere generale già fatte sul provvedimento, che è già stato esaminato, ripeto, dall'altro ramo del Parlamento.

Mi permetto di fare osservare al collega Bettoli ed ai colleghi che presumibilmente vorranno votare nel senso da lui marcato, che la vista di taluni invalidi ci ha sempre rattristato sin dalla nostra infanzia, ed abbiamo sempre pensato, nel mentre lo Stato ha aumentato la sua attività sociale, che fossero soggetti da sottoporsi ad assistenza.

Sia ben presente che zoppi, monchi, ciechi ed altre persone colpite da infermità non nel campo del lavoro, cui ci rivolgiamo con le attuali provvidenze, sono destinati alla assistenza perché non hanno capacità lavorativa ed hanno vissuto di carità o con l'esercizio di mestieri casalinghi.

A questo proposito in sede di collocamento dobbiamo tener presente che mentre i mutilati ed invalidi del lavoro hanno avuto un apprendistato ed ad un certo momento hanno subito una minorazione, superabile attraverso la rieducazione al lavoro, questi soggetti non hanno mai lavorato in precedenza, per cui non possiamo essere molto disinvolti nel dire senz'altro alle aziende di assumerli. Possiamo dire alle aziende di pagare un assegno a casa alle persone di cui parla il collega Bettoli, ma non possiamo elevare il loro limite di occupabilità a cinquantacinque anni, tanto più che non potrebbero riuscire ad avere la pensione trovandosi ad essa troppo vicini.

**BETTOLI.** Per la pensione di invalidità bastano cinque anni.

**QUINTIERI.** In definitiva noi veniamo a costruire delle opere nazionali che sotto l'aspetto assistenziale riguardino mendicanti. Nell'iscrizione nelle aziende bisogna andare con i piedi di piombo ed il Governo ha avuto un piede molto più leggero, consentendo la iscrizione fino a quarantacinque anni di età.

A mio parere — che non so se sia condiviso dai colleghi — si dovrebbe mantenere il disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

**PRESIDENTE.** Do lettura di un emendamento presentato dall'onorevole Franco Raffaele e che tende a impostare la questione in un modo che anche a me pare idoneo.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Sopprimere l'inciso « non dipendenti da cause di lavoro o di servizio ». Aggiungere il seguente comma: « Hanno diritto ad essere assunti al lavoro agli effetti della presente legge i lavoratori che siano affetti da minorazioni fisiche, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno già diritto al collocamento obbligatorio sulla base di precedenti disposizioni di legge ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Franco Raffaele.

GOTELLI ANGELA. Pongo il seguente quesito. Poiché queste persone concorrono per una certa percentuale alla assunzione, quelli che aspirano ad un posto di lavoro attraverso una legge diversa da questa senza esservi ancora riusciti, possono lasciare quella fila per trasferirsi nella fila degli aspiranti alla assunzione in base a questa legge?

Per fare un esempio, un invalido al lavoro che avrebbe diritto in base a una particolare legge alla assunzione, senza però averla ancora avuta, può uscire da quella fila di aspiranti e venire ad allungare questa altra fila? Desidero un chiarimento. Se, come mi risulta si tratta di file di attesa, che non hanno immediatamente una risposta, io penso che allungare la fila dei richiedenti più derelitti non sia una cosa conveniente.

PRESIDENTE. È una giusta perplessità. Ma l'emendamento precisa: « quelli che hanno già diritto... », e quindi se hanno diritto ad altre norme di legge devono rimanere nelle rispettive file, e non possono cambiare.

GOTELLI ANGELA. Va bene, in questo caso sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sull'emendamento Franco?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo dire che qualche perplessità in merito l'ha avuta anche il Governo. Se ho ben capito, seguendo l'esempio dell'onorevole Gotelli, un lavoratore quando raggiunge un certo grado di invalidità viene collocato in una determinata fila, e rimane lì.

E fin qui va bene. Però può esservi un lavoratore che non raggiunga il grado di invalidità richiesto per il collocamento in quella determinata fila degli invalidi di guerra, di servizio o di lavoro, pur essendo quella la causa della sua invalidità. Se a questa invalidità se ne aggiunge un'altra, indipendente da cause di guerra o di servizio o di lavoro, quel lavoratore può cumulare ed entrare a far parte della fila degli invalidi civili, e solo di questa in quanto per le altre non è am-

messo il cumulo. Orbene questo non mi sembra giusto. Non mi oppongo, si intende, però mi permetto di osservare che sarebbe stato più giusto includere quell'invalido nella fila relativa alla sua invalidità originaria, certo più sicura e più rapida, che non passarlo in questa fila. Non ritengo giusto insomma che il minorato, che ha riportato nella fabbrica una minorazione non sufficiente al collocamento obbligatorio e sia rimasto disoccupato, abbia ad uscire da quella fila per entrare in questa nel caso che per cause estranee il suo grado di minorazione aumenti.

Dato però che in questo momento gli interessati aspettano il cumulo, procediamo pure in questo senso, e ingrossiamo la fila di questa legge.

QUINTIERI. Per dichiarazione di voto. Io dichiaro che sono nettamente contrario all'emendamento Franco, perché esso, così come è concepito, non solo non garantisce nessuna preclusione, nel senso di cui si preoccupava il relatore, ma ammette la commistione delle categorie dal 40 per cento in su, per cui si può passare da una parte all'altra.

NUCCI. Per dichiarazioni di voto. Elevando l'età si doveva elevare anche la percentuale.

Noi creeremmo una notevole sperequazione rispetto agli invalidi del lavoro per i quali si richiede la percentuale del 40 per cento. Si crea una contraddizione nei confronti degli invalidi del lavoro che meritano, a mio avviso, la medesima considerazione.

CONTE. Non vi è limite di età per gli invalidi del lavoro.

SCARPA. Gli invalidi del lavoro hanno la pensione, mentre gli invalidi civili non la hanno.

L'osservazione del collega Bettoli tranquillizza tutti. Si è poi accolta l'osservazione del collega Quintieri per cui non possiamo mandare a lavorare le persone che non hanno capacità lavorativa.

QUINTIERI. Questa è destinata a diventare una legge illusoria; una legge fatta a tavolino che non avrà effetti pratici.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Queste preoccupazioni non hanno fondamento, e mi sembrano almeno eccessive.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo fino alle parole « non avendo superato ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Pongó in votazione l'emendamento sostitutivo Borellini Gina.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Franco Raffaele.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, rammentando che è stata presentata una proposta soppressiva da parte dell'onorevole Cacciatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori minorati che hanno già diritto al collocamento obbligatorio in virtù di precedenti leggi.

La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonché ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini della assunzione al lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi ci-

vili nei normali corsi di addestramento professionali promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ».

Comunico che all'articolo 4 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma sostituire le parole: della libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con le altre: delle associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili ».

CRUCIANI.

« Al primo comma sostituire le parole: può determinare, con la parola: determina ».

« Al secondo comma, sopprimere le parole: o di altri Enti ».

« Al terzo comma sostituire le parole: può inoltre promuovere o autorizzare, con le parole: promuove o autorizza ».

BORELLINI GINA, SULOTTO, FRANCO RAFFAELE.

CRUCIANI. In questo articolo ricompare la menzione delle associazioni. Poiché è stato proposto da alcuni colleghi di fissare il riferimento ad una sola associazione ed avendo io avuto in questi giorni numerosi contatti da cui sono emerse perplessità e preoccupazioni in merito e ritenendo che non si debba annullare l'esistenza di ventiquattro associazioni assorbendole in una soltanto di esse, sono del parere che in questo articolo quando si parla di associazioni si debba dire: « delle associazioni, ecc. » secondo l'attuale formula della legislazione vigente nel settore sindacale.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

BORELLINI GINA. Vorrei illustrare gli emendamenti che ho proposto a questo articolo: al primo comma sostituire le parole: « può determinare », con la parola: « determina »; al secondo comma: sopprimere le parole: « o di altri enti »; al terzo comma sostituire le parole: « può inoltre promuovere o autorizzare », con le parole: « promuove e autorizza ».

L'emendamento tende a rendere più esplicito e più chiaro l'impegno del Ministro del lavoro e della previdenza sociale perché, a nostro parere, uno degli elementi fondamentali per l'avviamento al lavoro degli invalidi civili è quello della preparazione professionale; dobbiamo dare una qualificazione agli invalidi adeguata alle loro condizioni fisiche, quale che sia la possibilità di collocamento.

A noi pare indispensabile che in questa legge vi sia un impegno chiaro ed esplicito del ministro del lavoro, nel promuovere i corsi di preparazione professionale; insistiamo poi perché sia il ministro oltretutto a promuoverli anche ad autorizzarli, perché — a nostro avviso — i corsi professionali per invalidi civili devono essere corsi particolari. È necessaria l'istituzione di corsi specifici che tengano conto delle particolari condizioni fisiche degli invalidi civili.

Noi con i nostri emendamenti vogliamo che vi sia da un lato l'impegno del ministro di istituire i corsi e quando questi corsi vengano effettuati da parte di altri organismi sia chiaro quali siano questi organismi e sia accertato che abbiano competenza specifica; occorre precludere la possibilità che, ciò sia concesso ad altri enti ed istituti professionali. Con la formula generica: « ...altri enti » si può incorrere in taluni rischi, tanto più che in alcuni casi questi corsi vengono fatti a fine di speculazione, per cui riteniamo che in questo caso specifico vi debba essere una responsabilità diretta e precisa per rendere i corsi realmente idonei al fine che essi si propongono, cioè di qualificare gli invalidi civili a seconda delle loro condizioni fisiche.

RUSSO SPENA. Poiché la discussione comincia ad investire temi sempre più ampi e delicati e poiché abbiamo impegni pressanti derivanti dalla riunione del nostro gruppo, pregherei l'onorevole Presidente di considerare l'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Io proporrei di sospendere la seduta in sede legislativa, ma di continuarla in sede referente, poiché in questa sede dob-

biamo trattare un argomento piuttosto importante.

BETTOLI. Nessuna difficoltà ad una sospensione, purché i colleghi ci autorizzino a procedere nella sede referente. Pregherei però in sede referente di non trattare il provvedimento sulla silicosi.

PRESIDENTE. Comunico che ho in animo di chiedere il passaggio del provvedimento sulla silicosi in sede legislativa immediatamente, per poterne discutere al più presto, e chiedere contemporaneamente il parere delle due Commissioni tenute a darlo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo punto devo fare una riserva, che mi auguro di poter sciogliere al più presto. Il Ministro del lavoro ha dato al Senato il suo assenso, però questa materia sarebbe in corso di imminente regolamentazione in sede di Comunità europea, e da parte di alcuni Ministeri si vorrebbe attendere questa imminente regolamentazione. Ripeto che il Ministero del lavoro da parte sua ha dichiarato al Senato di essere già d'accordo. Poiché comunque, giacché vi sono queste discrasie, vorrei riservarmi di chiedere al Ministro il suo parere.

PRESIDENTE. Vorrei allora pregare la Commissione di soprassedere momentaneamente alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

BETTOLI. Pregherei che per la prossima seduta si mettesse all'ordine del giorno l'altro provvedimento che figura all'ordine del giorno della seduta odierna, tenendo conto che dovremo impegnare alcune sedute nella discussione del bilancio.

Per quanto riguarda il provvedimento sulla silicosi, preannuncio che ho già consegnato al relatore un emendamento per chiedere la estensione dell'assistenza anche ai lavoratori che hanno contratto la silicosi in altre nazioni.

PRESIDENTE. Quelli di voi con i quali ho avuto il piacere di collaborare in passato sanno che l'aspirazione che mi ha sempre guidato è quella di portare avanti soprattutto i provvedimenti maturi per l'approvazione, e di evitare di farli respingere. Il provvedimento che riguarda l'assistenza ai braccianti è uno dei provvedimenti che abbiamo sempre tenuto presente.

BETTOLI. La prego di non dimenticare che alcuni colleghi già vari mesi fa, in seguito alla estensione del nuovo fondo dei mutui per i coltivatori diretti, hanno presentato un ordine del giorno di sospensiva, in attesa di risolvere questo problema. Non di-

---

**III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962**

---

mentichiamo poi che questo, insieme con le pensioni, è uno dei punti fondamentali che il Governo si è impegnato a risolvere.

**PRESIDENTE.** Rassicuro l'onorevole Betoli. Questo provvedimento è stato sollecitato personalmente anche dal nostro Vicepresidente onorevole Zanibelli, che segue con particolare cura questo settore. Noi lo solleciteremo perché al più presto venga qui in discussione. E conviene portarlo al momento più favorevole, per ragioni di rapidità, in modo che trattandosi di andare incontro ai

bisogni della povera gente che aspetta si possa procedere con la maggiore celerità possibile.

Rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI